

Penale Sent. Sez. 1 Num. 54128 Anno 2017

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udiienza: 26/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
BRINDISI

nel procedimento a carico di:

MARTELLA CESAREO nato il 10/10/1959 a MESAGNE

avverso l'ordinanza del 08/03/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

lette/sentite le conclusioni del PG *Paolo Conevoli, il quale ha chiesto*
di dichiarare la inammissibilità del ricorso

A

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con istanza del 2 marzo 2017 Martella Cesareo, nei cui confronti il P.M. aveva posto in esecuzione la sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione a suo carico deliberata il 27.4.2012 per reati fallimentari, sentenza passata in giudicato il 20.2.2017, ne chiedeva al Tribunale di Brindisi, giudice dell'esecuzione, la sospensione, istanza accolta con ordinanza in data 8 marzo 2017 con contestuale, immediata liberazione del detenuto.

2. A sostegno della decisione il tribunale richiamava la novella introdotta col d.l. 146/2013 convertito in l. 10/2014, introduttivo del comma 3-bis all'art. 47 O.P. e, con essa, l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto inserito il termine di anni quattro, di cui alla citata disposizione normativa, nell'applicazione del quinto comma dell'art. 656 c.p.p., di poi concludendo circa la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni di legge per provvedere alla sospensione della esecuzione della condanna per cui è causa in applicazione analogica dell'art. 670 c.p.p..

3. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della repubblica di Brindisi, denunciandone la illegittimità per violazione degli artt. 670 c.p.p. e 47 O.P., in quanto illegittimamente applicate tali norme in via analogica con risultati ermeneutici palesemente creativi.

4. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede, richiamando significativi arresti del giudice di legittimità circa i rapporti tra il novellato art. 47 O.P. e l'art. 656 co. 5 c.p.p., ha chiesto di dichiarare la inammissibilità del ricorso del P.M., in quanto del tutto generico in riferimento alla questione di diritto sottesa alla decisione impugnata.

5. In data 21 settembre 2017 la difesa del Martella ha depositato memoria richiamando il contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità emerso in seguito alle prime applicazioni normative, insistendo per il rigetto del ricorso del P.M.

6. Il ricorso è fondato.

È doveroso premettere che, nella specie, il P.M. ha posto in esecuzione una sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Tanto premesso, il Collegio non condivide il precedente di legittimità secondo il quale «in tema di esecuzione di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma terzo bis, ord. pen., il limite edittale non è quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a 4 anni.» (Sez. 1, Sentenza n. 51864 del 31.5.2016, rv. 270007, da ritenersi ormai superato da Sez. 1, Sentenza n. 46562 del 21/09/2017, Rv. 270923).

A norma infatti dell'articolo 656, comma 10, cod. proc. pen., il Pubblico ministero, organo che cura l'esecuzione delle pene detentive, è tenuto a sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza, se la residua pena da espiare, determinata ai sensi dell'articolo 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., non supera i limiti indicati al comma 5. A norma dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., infatti, il Pubblico ministero, deve provvedere alla determinazione della pena da espiare, a mente dell'articolo 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., computando le detrazioni previste dall'articolo 54 ord. pen. e il periodo di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, e se la pena che risulta non supera il limite di tre anni, ovvero quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, ord. pen. o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 d.P.R. n. 309/1990, è tenuto a sospendere l'esecuzione.

Come si desume dalla complessiva ricostruzione delle richiamate disposizioni normative, la sospensione dell'ordine di carcerazione con prosecuzione del regime degli arresti domiciliari, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, è prevista unicamente quando la pena residua da espiare non è superiore ad anni tre, a eccezione dei casi particolari previsti dagli articoli 47-ter, comma 1, ord. pen., e 90 e 94 d.P.R. n. 309/1990, da calcolare tenendo conto del presofferto, delle eventuali pene fungibili e del periodo di

liberazione anticipata maturato dal condannato alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Tanto premesso, è doveroso richiamare l'attenzione su alcuni elementi che consentono di escludere la possibilità di procedere all'indicata interpretazione evolutiva dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Innanzitutto, a differenza dei casi previsti dall'art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen., l'ipotesi introdotta all'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., non può avere un'applicazione «automatica» da parte dell'organo dell'esecuzione penale, essendo richiesta una specifica valutazione di merito da parte del Tribunale di sorveglianza. Infatti, «l'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato [...] quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiatione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2». È, in effetti, richiesto che il Tribunale di sorveglianza compia, sulla base dei dati dell'osservazione anche extra muraria, una valutazione del comportamento tenuto dal condannato nell'anno precedente, non potendo attribuirsi al Pubblico ministero un potere sostitutivo, neppure in via preliminare, di tale potestà giurisdizionale, del tutto estraneo al suo ruolo istituzionale.

La discrezionalità del provvedimento giurisdizionale, agganciata a elementi valutativi compendati in relazioni di osservazione o informazioni di polizia, è di ostacolo a una, anche solo sommaria, deliberazione da parte dell'organo dell'esecuzione all'atto dell'emissione dell'ordine di carcerazione poiché il potere di sospendere l'emissione, in vista della decisione del giudice competente, è di stretta interpretazione.

Deve, infine, osservarsi che il legislatore è recentemente intervenuto (art. 1, commi 82 e 85, legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario») nel settore dell'ordinamento penitenziario, dettando alcune disposizioni che sono logicamente inconciliabili con la proposta interpretazione evolutiva dell'art. 656 cod. proc. pen. La legge delega ha, infatti, autorizzato il Governo a emanare uno o più decreti delegati che involgono il tema oggetto

R

del giudizio, nel rispetto di specifici criteri di delega (art.1, comma 85, lett. c). Tra essi spicca, per la sua specifica rilevanza, la «revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni [...]». L'intervento del legislatore delegante corrobora, ad avviso del Collegio, l'interpretazione restrittiva dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. È evidente, infatti, che il criterio di delega, volto a elevare a quattro anni il limite di pena per la sospensione obbligatoria dell'ordine di carcerazione, sarebbe superfluo nell'ottica dell'interpretazione evolutiva propugnata nel ricorso.

Ciò premesso, nel caso di specie il Pubblico ministero ha determinato la pena da eseguire in tre anni e sei mesi di reclusione per la quale non è possibile sospendere l'ordine di carcerazione. L'ordinanza impugnata, non fa corretta applicazione delle indicate norme di legge, di guisa che occorre deliberarne l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi affinché provveda in applicazione del seguente principio di diritto: *“In tema di esecuzione di pene detentive brevi, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad un'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l'emissione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l'istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro”*.

P. T. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi. Si comunichi al P.M. presso il Tribunale di Brindisi.

Roma, addì 26 settembre 2017